

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2071 del 29/04/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio della Ditta "Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard" - Comune di Cavriago.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2134 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 35697/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio della Ditta **"Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard"** - Comune di **Cavriago**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard"**, avente sede legale nel comune di **Reggio Emilia – Via G.B. Vico n. 6/A** e stabilimento nel comune di **Cavriago – Via Brodolini n.1** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di autolavaggio, acquisita agli atti con prot. PGRE/2018/16063 del 05/12/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta allo scarico del Comune di Cavriago, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., datato 28/03/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/52762 del 02/04/2019 relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT003736-2019-P acquisito da Arpae al PG/2019/40075 del 12/03/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Preso Atto che:

- nel medesimo sito di Via Brodolini n.1 è presente un distributore di carburanti il cui scarico in fognatura delle acque di prima pioggia del piazzale, unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dal locale gestore e dall'area camper, sono autorizzate in capo alla Ditta "Morotti Tiziano";
- per lo scarico in comune tramite condotta fognaria recapitante in pubblica fognatura, la Ditta "Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard" ha stipulato con la Ditta "Morotti Tiziano" apposito accordo, acquisito al prot. di Arpae PG/2019/46109 del 21/03/2019, con il quale le due Ditte hanno stabilito che la condotta fognaria in comune di recapito/allaccio dal pozzetto P1 alla pubblica fognatura ed i reticoli fognari delle acque reflue industriali dell'autolavaggio (scarico S1) con relativo impianto di trattamento e manufatti di scarico sono a carico della Ditta "Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard", mentre tutti i manufatti, i reticoli fognari e gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (scarico S3) e delle acque reflue domestiche (scarico S2) fino al punto di scarico comune immediatamente a monte del pozzetto P1 sono a carico della Ditta "Morotti Tiziano".

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"Autolavaggio Brillante di Nanaj Benard"** ubicato nel comune di **Cavriago - Via Brodolini n.1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico

2) che la presente Autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-2395 del 18/07/2016 rilasciata da questa Arpae alla Ditta "MOROTTI TIZIANO" relativa allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dall'attività di autolavaggio, in pubblica fognatura;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** – Valutazione di impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Presso lo stabilimento si svolge attività di autolavaggio con portale a spazzoloni;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, identificato con la sigla S1 come da tavola planimetrica, data febbraio 2019, acquisita agli Atti di Arpae PG/2019/38706 del 11/03/2019;
- i reflui industriali sono trattati da un impianto costituito da:
 - una sezione di decantazione fanghi composta da 3 vasche disposte in serie
 - una vasca di separazione oli e benzine;
 - una fossa Imhoff;
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
- Per completezza informativa si richiama che nel medesimo sito è presente un distributore di carburanti le cui acque di prima pioggia trattate (scarico S3), unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore e dalla piazzola di sosta camper (scarico S2), sono autorizzate in capo ad altra Ditta.

Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura :

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2.000 mc.**
2. Lo scarico, al punto di controllo immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e a monte idraulico del recapito in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori

differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Valutazione di impatto acustico.

Dalla Valutazione d'impatto acustico, resa ai sensi dell'art.8 della L.Q. 447/95, datata gennaio 2013, inerente al sito di Via Brodolini n.1 si evince che i macchinari e gli impianti utilizzati non sono tali da produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica del territorio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.